

S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese S.p.A.

C.S. 200.000,00 Euro interamente versato - Registro imprese: Biella
02132350022 - R.E.A. n. 181199
Viale Roma, 14
13900 Biella (BI)
Tel: 0158352911 - Fax: 0158352951
P.IVA 02132350022



CAPITOLATO D'ONERI

Appalto del servizio di recupero in via stragiudiziale dei crediti di S.E.A.B. di fatture di tariffa puntuale dei Comuni di Biella, Cossato, Gaglianico e Vigliano Biellese per anni due, con facoltà di rinnovo per ulteriori anni due

CIG 97351102EA

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
<i>PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE</i>	3
ART. 1 – OGGETTO.....	3
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO	6
ART. 3 – VALORE DEL SERVIZIO	6
ART. 4 - GARANZIA DEFINITIVA	8
ART. 5 – ASSICURAZIONE RCT.....	9
ART. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO	9
ART. 7 – AVVIO DEL SERVIZIO	10
ART. 8 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE	10
Art. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	10
ART. 10 – REVISIONE DEI PREZZI	12
ART. 11- PERSONALE	13
ART. 12 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 13 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	15
ART. 14 –CONTROLLI IN FASE ESECUTIVA	15
Art. 15 – PENALI.....	17
ART. 16 – RISOLUZIONE	18
ART 17 – VERIFICA DI CONFORMITA’	19
<i>PARTE SECONDA – NORME TECNICHE</i>	20
ART.18 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO di RECUPERO CREDITI	20
ART. 19 – ATTIVAZIONE PIATTAFORMA WEB.....	24
Art. 20 – MODALITÀ DI INCASSO DAGLI UTENTI/DEBITORI	25

PREMESSA

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di recupero in via stragiudiziale dei crediti di S.E.A.B.- Società Area Ecologica Biellese S.p.A. - di seguito, per brevità, anche SEAB – di fatture di tariffa puntuale rimaste insolute derivanti dal servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti reso in favore di imprese e cittadini nei Comuni di riferimento territoriale di Biella, Cossato, Gaglianico e Vigliano Biellese.

Il servizio ha durata di 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dalla stipula del contratto o dall'avvio del servizio nelle more della stipula del contratto, come previsto e disciplinato dal successivo art. 2. SEAB si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, previa comunicazione all'appaltatore da inviare entro i tre mesi precedenti la conclusione del contratto principale.

Le modalità del servizio da svolgere sono indicate nel presente Capitolato, il quale, in particolare, stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell'appalto;
- il valore stimato complessivo del contratto;
- le norme che regolano l'appalto;
- le caratteristiche del servizio

PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto del presente appalto è il servizio di recupero crediti stragiudiziale relativo alle fatture di SEAB - rimaste insolute e derivanti dal servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti reso in favore di imprese e cittadini nei seguenti Comuni: Biella, Cossato, Gaglianico e Vigliano Biellese.

Codice CPV principale 79112000-5 Servizi di organismi di riscossione

Il servizio di recupero crediti dovrà essere effettuato sia in relazione ad utenti attivi sia ad utenti cessati (*persone fisiche o persone giuridiche*) con morosità compresa tra un valore minimo di € 10,00 ed un valore indicativo massimo stimabile alla data di pubblicazione del presente bando in € 50.000,00 (*salvo alcune fatture di importo superiore*)

Il servizio comprende tutte le seguenti attività compensate con “**l'aggio percentuale sul riscosso**” offerto in fase di gara:

1. Acquisizione degli elenchi forniti da SEAB, estratti dal database del gestionale di tariffa in uso, per l'avvio delle procedure di sollecito e di spedizione, ed aggiornamento degli elenchi medesimi, mantenendo la tipologia dei dati (Codice Fiscale - Partita Iva - luogo e data di nascita - residenza e/o

sede legale e/o domicilio) in caso di reperimento di ulteriori dati mancanti o da aggiornare (es. nuovo indirizzo di domicilio);

2. Restituzione degli elenchi in formato trasferibile (*Excel*) con impostazione dati come indicati da SEAB tra i quali il codice contratto (identificativo “id” formato da sei campi numerici relativo al numero contrattuale univoco per ogni singola posizione contrattuale). Tale identificativo dovrà essere *sempre* presente in ogni elenco per ogni utente e riportato in tutti i documenti. Ogni documentazione (avviso – sollecito – notifica – corrispondenza varia) dovrà essere ben separata e identificata per singola utenza e sempre nominata riportando il codice identificativo (id);
3. Presenza di una sede operativa in Biella con apertura al pubblico in orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì per almeno 4 (*quattro*) ore al giorno) per tutta la durata dell’appalto a decorrere dalla data di avvio del servizio;
4. Attivazione e presidio di un indirizzo di posta ordinaria e PEC riservati all’attività e attivazione e presidio di un numero telefonico dedicato (dotato di almeno 3 linee telefoniche attive dal lunedì al venerdì in una fascia oraria per almeno 4 (*quattro*) ore al giorno). Detti dati dovranno sempre essere indicati in ogni comunicazione soprattutto nel primo avviso/sollecito che verrà trasmesso alle utenze;
5. Recupero crediti stragiudiziale mediante le seguenti misure minime:
 - a. Per l’utenza domestica e non domestica con un credito inferiore o uguale ad € 40,00 un primo sollecito telefonico e/o mail e successivo sollecito scritto con messa in mora con raccomandata A/R o PEC;
 - b. Per l’utenza domestica e non domestica con un credito superiore ad € 40,00 sollecito scritto con messa in mora con raccomandata A/R o PEC;
 - c. Attivazione di tutte le misure di recupero stragiudiziale ritenute più idonee allo scopo come presentate nell’offerta tecnica (comprendenti anche solleciti telefonici, e-mail, ulteriori solleciti scritti, ...) appena ricevuta la notifica di consegna e dopo 15 e non oltre 30 giorni dall’invio della raccomandata;
 - d. Formulazione della proposta di rateazione all’utente come normate con deliberazioni del CdA di SEAB e nel rispetto di quanto previsto al successivo Art. 20. Ogni proposta di rateazione sottoscritta per accettazione dall’utenza dovrà essere direttamente trasmessa a SEAB nel rispetto del format indicato al precedente *Art. 1 comma 2*;
 - e. Monito all’utenza morosa della scadenza rata ed in caso di mancato pagamento sollecito secondo le modalità presentate in fase di offerta;
 - f. Incasso del riscosso sui quattro distinti conti correnti intestati a SEAB dedicati agli incassi di tariffa per i 4 differenti Comuni a cui l’Appaltatore avrà accesso in visualizzazione e controllo periodico (*almeno quindicinale*) dei flussi di entrata su tali quattro distinti conti correnti;
 - g. Inoltro a SEAB delle richieste di sgravio e/o variazioni contrattuali presentate dall’utente con relativa documentazione probatoria, munite di tutti i documenti necessari per la valutazione ed eventuale modifica contrattuale. SEAB procederà al conseguente riconteggio del dovuto (anche in questi casi i documenti trasmessi dovranno essere identificati con il numero del contratto di riferimento “id”, come indicato al precedente punto 2).

6. Deve essere garantito a SEAB e al Soggetto incaricato da SEAB per il recupero giudiziale l'accesso telematico al gestionale in uso presso l'Appaltatore, nei termini minimi sottoindicati, migliorabili in offerta tecnica.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno essere assicurati a SEAB e al soggetto da questa incaricato del recupero giudiziale:

- a. il monitoraggio tramite accesso consentito a SEAB a *dashboard*, aggiornata ogni 24 ore, dei crediti affidati, con reportistica organizzata e suddivisa per periodo e per Comune, con specifica evidenza degli incassi totali, parziali o rateali;
- b. l'accesso a SEAB al sistema automatizzato per la consultazione delle delibere di incasso fuori autonomia (se diverse da quanto previsto nelle deliberazioni di SEAB e da quanto indicato nel presente appalto – *Art. 20*) la cui nota di evidenza sarà comunque e sempre inviata a SEAB per indicare lo stato di attesa conferma per la lavorazione e proseguo della procedura per singola posizione contrattuale;
- c. l'accesso a SEAB ad ogni singola pratica per consentire la verifica dello stato di lavorazione;
- d. visualizzazione aggiornata a SEAB e al soggetto incaricato dell'evidenza del calcolo degli interessi dalla data di scadenza di ogni singola fattura con aggiornamento automatico mensile;
- e. l'accesso a *dashboard* al soggetto incaricato da SEAB per il recupero giudiziale per le pratiche chiuse con esito infruttuoso o parzialmente infruttuoso, ovvero in subordine la trasmissione al medesimo soggetto entro quarantotto ore dalla chiusura di ciascuna pratica anche parzialmente infruttuosa a mezzo strumenti informatici.

7. Report telematico dell'attività svolta a SEAB e al soggetto incaricato da SEAB per il recupero giudiziale (nei termini sottoindicati). In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno essere assicurati a SEAB e al soggetto da questa incaricato del recupero giudiziale almeno:

- a. elenchi con cadenza quindicinale su modello fornito da SEAB per singolo contratto (con identificativo "id" – intestazione contrattuale – C.F. - P.IVA – luogo e data di nascita – ubicazione utenza del contratto di tariffa – residenza anagrafica e/o domicilio – data di attivazione del contratto ed eventuale data di cessazione se chiuso, importo insoluto complessivo);
- b. elenchi con cadenza quindicinale per singolo contratto (con identificativo "id" – intestazione contrattuale – C.F. - P.IVA - con numero fatture insolute – data di emissione – data scadenza – eventuali corrisposizioni - conteggio interessi – spese vive – percentuale d'aggio);
- c. copia documentale: avviso di sollecito e messa in mora, ricevuta di notifica, eventuali accordi intercorsi con l'utente e sottoscritti, piani di rientro, documenti d'identità rilasciati, copia visura camerale storica dell'utenza e ogni altra eventuale documentazione. La documentazione potrà essere trasmessa in un'unica cartella contenete al proprio interno più files ciascuno dei quali includa tutta la documentazione di un solo utente e nominato come da *Art. 1 comma 2*) riportando sempre l'identificativo contrattuale (id) e denominazione dell'utenza. La trasmissione dovrà avere cadenza mensile.
- d. report statistico di lavorazione in macro (numero pratiche gestite, riscontri positivi e negativi, incassi ...) ogni 15 giorni;
- e. report dei casi da sgravare (*v. Art. 1 comma 5, g*) ogni 15 giorni.

Il servizio comprende le seguenti attività compensate forfettariamente con un indennizzo per singola pratica per “**spese di rintraccio**” come offerto in fase di gara:

1. Attività di rintraccio dell’utenza non reperibile dopo il primo invio della raccomandata A/R, per i quali non si sia riusciti a recapitare l’avviso di sollecito all’indirizzo di residenza e/o domicilio previa ricerca attraverso azioni ulteriori non limitate alla ricerca anagrafica ma comprendenti altresì ogni necessaria ricerca aggiuntiva quale a titolo esemplificativo e non esaustivo: visura camerale per le non domestiche – rintraccio di eventuali proprietà – rintraccio aventi causa.
2. L’Appaltatore è tenuto ad effettuare entro il primo anno di servizio il rintraccio di tutte le utenze risultate non reperibili, che emergeranno a seguito del primo inoltro dei solleciti di inizio contratto, relativamente ai crediti pregressi. Successivamente, l’appaltatore è tenuto altresì ad effettuare il servizio di rintraccio relativamente a tutte le situazioni che dovessero verificarsi in relazioni ai nuovi crediti futuri.

L’attività di rintraccio verrà riconosciuta da SEAB singolarmente in relazione a ciascuna singola pratica solo se l’attività risulterà adeguatamente documentata con l’esito delle ricerche svolte sia in caso di irreperibilità accertata che in caso di conclusione positiva della procedura di riscossione.

L’appaltatore è tenuto **ad anticipare le spese postali** per l’inoltro delle raccomandate all’utenza, con obbligo di utilizzo prioritario della comunicazione a mezzo PEC, ove possibile.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dalla data di stipula del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) del DL 76/2020, conv. con L. 120/2020 e s.m.i. e dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.gs. 50/2016, SEAB si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 24 (ventiquattro) mesi senza soluzione di continuità con il contratto iniziale. Qualora tale opzione dovesse essere attivata da parte di SEAB, a proprio insindacabile giudizio, verrà data comunicazione all’Appaltatore entro i tre mesi precedenti la data di scadenza del contratto originario.

ART. 3 – VALORE DEL SERVIZIO

Il corrispettivo d’appalto è definito come segue:

- **Aggio percentuale sul riscosso**, da computarsi sull’importo capitale al lordo degli interessi (spese escluse), come offerto in fase di gara, nella misura non superiore al 15% del riscosso, (IVA inclusa). Gli interessi sono da computarsi nella misura dell’interesse legale di mora per l’utenza commerciale e nella misura dell’interesse legale per l’utenza domestica;
- **Rimborso delle spese postali anticipate**, nella misura unitaria offerta in fase di gara, non superiore ad € 6,50 a invio;
- **Spese di rintraccio**, nella misura forfettaria a pratica offerta in fase di gara, non superiore a **€ 30,00** a pratica, oltre IVA.

L’importo complessivo a base d’asta è di **€ 1.118.864,25 Euro** (unmilione centodiciottomilaottocentosessantaquattro,venticinque€), oltre IVA di legge, comprensivo delle spese postali anticipate - come stimate all’interno del calcolo degli importi del servizio (Allegato di progetto 1.4).

Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non esistono interferenze con il personale di SEAB né di altri datori di lavoro.

Il valore complessivo dell'appalto per il biennio del servizio, come sopra indicato, è stato stimato tenendo conto:

- dei dati disponibili a 31.12.2022 e precisamente del:
 - o valore complessivo degli importi non riscossi da SEAB, come risultanti da rendicontazione aggiornata al 31.12.2022, pari a € 9.217.555,00 di credito ("credito storico") e pari a 614.900,00 di interessi
- del valore a base di gara sopra indicati:
 - o aggio percentuale: 15% del riscosso
 - o rimborso spese anticipate. 6,50 €/invio
 - o spese di rintraccio: € 30,00 a pratica
- e dei seguenti parametri prudenziali:
 - o una stima prudenziale di recupero del "credito storico" di cui sopra del 20% all'anno per ciascuno dei due anni di servizio.
 - o stima degli importi non riscossi ("credito emergente" in corso d'appalto o "insoluti futuri") per le future emissioni, in relazione alle utenze dei Comuni di Cossato e Gaglianico, nella misura di € 791.000,00, stimati sulla base del trend storico degli insoluti, come rilevabile negli ultimi cinque/sei anni. Gli interessi su tale credito futuro sono stimati nella misura prudenziale di 25.000 € all'anno.
 - o Una stima di recupero del credito emergente (interessi inclusi) in corso d'appalto del 40% all'anno, per ciascuno dei due anni di servizio.
 - o Stima delle spese postali per raccomandate A/R, tenendo conto di un possibile invio di:
 - 1° anno: 20.851 raccomandate A/R per le posizioni storiche dei quattro Comuni e 3.900 raccomandate A/R per le posizioni future;
 - 2° anno: il 30% di rinvii per i crediti storici e 3.900 invii per crediti anno.
In fase esecutiva saranno comunque riconosciute le spese postali per il numero di raccomandate effettivamente documentate.
 - o Le spese di rintraccio sono state stimate, a titolo di stima indicativa, nella misura di 6000 utenze il primo anno, considerando l'obbligo dell'appaltatore di avviare i primi controlli in via massiva, e in una misura ridotta per ciascun anno successivo al primo.
In fase esecutiva saranno comunque riconosciute le spese per il numero di rintracci effettivamente documentati.

I parametri sopra richiamati sono indicati analiticamente in tabella alla quale si fa integrale rinvio (*Allegato di progetto 1.4 Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio*)

I dati sono stimati e indicativi, secondo parametri di ragionevolezza e prudenza. La Società SEAB non sarà responsabile di eventuali differenze negli importi effettivi dei crediti da riscuotere, nel numero delle pratiche che saranno affidate durante tutto il periodo dell'appalto tenuto conto della naturale alea imprevedibilità dei crediti futuri e tenendo conto altresì che potrebbero essere accertati anche ulteriori crediti pregressi dopo il 31.12.2022.

Il valore complessivo stimato dell'affidamento calcolato tenendo conto della facoltà di rinnovo per ulteriori anni due, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 è stimabile come segue:

	IMPORTO
basa d'asta per il periodo contrattuale (due anni di servizio)	1.118.864,25
opzione di rinnovo per ulteriori anni due:	853.992,20
importo complessivo stimato ex art. 35 c. 4 del D.Lgs. 50/2016	1.972.856,45

Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non esistono interferenze nel corso dell'esecuzione del servizio con il personale di SEAB né di altri datori di lavoro.

Si prevede prudentemente un calo fisiologico del valore del servizio nei due anni di eventuale rinnovo, in quanto si presuppone che durante i primi due anni di servizio contrattuale sia stata effettuato un significativo smaltimento dell'arretrato con l'avvenuto adempimento di tutto quanto indicato al precedente articolo 1 e 2.

In particolare, il valore per l'eventuale rinnovo è stato stimato, tenendo conto dei seguenti parametri prudenziali:

- dei dati disponibili a 31.12.2022,
 - o valore complessivo degli importi non riscossi da SEAB, come risultanti da rendicontazione aggiornata al 31.12.2022, pari a € 9.217.555,00 di credito ("credito storico") e pari a 614.900,00 di interessi
- dei valori a base di gara indicati all'art. 2:
 - o aggio percentuale: 15% del riscosso
 - o rimborso spese anticipate: 6,50 €/invio
 - o spese di rintraccio: 30,00 €/pratica
- e dei seguenti parametri prudenziali:
 - o una stima prudenziale di recupero del "credito storico" di cui sopra del 20% all'anno per ciascuno dei due anni di servizio in rinnovo.
 - o stima degli importi non riscossi ("credito emergente" in corso d'appalto o "insoluti futuri") per le future emissioni, in relazione alle utenze dei Comuni di Cossato e Gaglianico, nella misura di € 791.000,00, stimati sulla base del trend storico degli insoluti, come rilevabile negli ultimi cinque/sei anni. Gli interessi su tale credito futuro sono stimati nella misura prudenziale di 25.000 €.
 - o Una stima di recupero del credito emergente (interessi inclusi) in corso d'appalto del 40% all'anno, per ciascuno dei due anni di servizio di rinnovo.
 - o Le spese postali da sostenere nel biennio di rinnovo sono state stimate tenendo conto che in ciascun anno del biennio si sosterranno mediamente le stesse spese postali della seconda annualità di servizio del contratto principale.
 - o Le spese di rintraccio da sostenere nel biennio di rinnovo sono state stimate tenendo conto che in ciascun anno del biennio si sosterranno mediamente le stesse spese di rintraccio da sostenersi nella seconda annualità di servizio del contratto principale.

I parametri sopra richiamati sono indicati analiticamente in tabella alla quale si fa integrale rinvio (*Allegato di progetto 1.4 Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio*)

ART. 4 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione della procedura, prima della stipula del contratto, garanzia definitiva in misura pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determinerà la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria per mancata stipula del contratto per colpa dell'appaltatore.

Le riduzioni ammesse sono disciplinate dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, nei limiti dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni consecutivi dalla richiesta.

A tal fine, la garanzia prestata mediante fideiussione, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta di SEAB.

La predetta garanzia potrà essere prestata - come detto - mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli Intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del D.lgs. n. 58/1998.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate a S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese S.p.A., Viale Roma, 14 - 13900 BIELLA (BI).

La garanzia avrà durata temporale fino al rilascio del certificato di verifica di conformità che verrà rilasciato entro i sei mesi successivi alla fine del contratto biennale. In caso di rinnovo del contratto per ulteriori anni due l'Appaltatore dovrà prestare garanzia definitiva per il nuovo contratto fino al rilascio del certificato di verifica di conformità del nuovo contratto anche sotto forma di appendice alla fideiussione del contratto principale.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di SEAB qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

In caso di inadempimento a tale obbligo, SEAB avrà facoltà di rivalersi sui pagamenti da corrispondere all'Appaltatore per la ricostituzione della garanzia, fatta salva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto in caso di impossibilità oggettiva di integrazione per incapienza dei pagamenti.

ART. 5 – ASSICURAZIONE RCT

Ai fini della stipula del contratto e comunque prima della consegna anticipata del servizio, disposta in pendenza di contratto, è obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto. La polizza deve ricomprendere espressamente le prestazioni oggetto del presente appalto, anche mediante appendice integrativa.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.

ART. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO

Non prima del decorso del termine dilatorio di cui all'art. 32 c. 9 del D.lgs. 50/2016 ed entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione efficace del contratto, si procederà alla stipula del contratto per atto in forma pubblica notarile informatica.

Tutte le spese per la stipula del contratto, comprese le spese notarili, di registrazione e di bollo, sono a carico dell'aggiudicatario.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di concessione di servizi pubblici.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato dovrà avvenire, tenuto conto delle finalità perseguite e, in ogni caso, in applicazione degli articoli 1362 e ss. del Codice civile.

ART. 7 – AVVIO DEL SERVIZIO

L'appaltatore avvia il servizio dalla data di stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. a) del DL 76/2020, conv. con L. 120/2020 e s.m.i. e dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di non arrecare pregiudizio ai diritti patrimoniali della società nei confronti dell'utenza morosa, SEAB potrà procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

In tal caso, SEAB invierà all'aggiudicatario comunicazione formale di avvio del servizio in pendenza di contratto a mezzo PEC, al fine di attivare tempestivamente tutte le attività dedotte in contratto, previa consegna a SEAB di copia della polizza RCT di cui all'art. 5.

ART. 8 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'APPALTATORE

Per garantire la regolare esecuzione del contratto l'Appaltatore, entro il termine fissato per la consegna del servizio, dovrà nominare un soggetto denominato "responsabile del servizio", a capo della gestione e conduzione del servizio, cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto alla gestione, nonché di coordinare la gestione e il controllo dell'appalto per conto dell'Appaltatore e responsabile, per conto dell'appaltatore, della sottoscrizione di tutti i report o eventuali verbali inerenti l'esecuzione del contratto.

In caso di impedimento del Responsabile, l'Appaltatore ne darà tempestivamente notizia a RUP di SEAB spa, indicando contestualmente il nominativo, i contatti ed il domicilio del sostituto. Il Responsabile, o la persona che temporaneamente ne fa le veci, per il caso di assenza per malattia, per ferie o per qualsivoglia altra causa, ha l'obbligo della reperibilità dalle 8.30 alle 17.00, dal lunedì al venerdì, per tutta la durata del servizio. In caso di ferie o malattia, deve essere prontamente sostituito con altro personale che garantisce le medesime reperibilità.

È a carico del Responsabile tecnico del servizio la fornitura e l'invio di tutti i dati statistici inerenti al presente contratto e garantisce il corretto popolamento del data base utilizzato per l'espletamento del servizio e la veridicità delle conseguenti estrazioni di dati per la reportistica richiesta. Il responsabile effettua il coordinamento di tutte le attività dedotte in contratto, la sottoscrizione quale supervisore tecnico-giuridico di tutti i documenti; egli dovrà inoltre assicurare il rispetto di tutte le norme in materia vigenti alla data di affidamento del contratto e che entreranno in vigore nel corso della durata dello stesso. Il responsabile dovrà assicurare un'efficiente collaborazione con gli uffici di SEAB, con il RUP, il DEC e i loro assistenti.

Art. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Nella fase di recupero stragiudiziale l'Appaltatore è autorizzato da SEAB a richiedere all'utente, a titolo di spese di recupero, la percentuale d'aggio offerta in sede di gara, oltre al rimborso delle spese postali e delle spese di rintraccio.

Nell'affidata fase di recupero stragiudiziale, quand'anche l'utente pagasse solo la parte di quanto dovuto e richiesto, tutti gli importi incassati saranno imputati prioritariamente alle spese postali e di rintraccio, quindi all'aggio percentuale, in subordine agli interessi e, per la parte residua, al capitale inclusa IVA.

L'Appaltatore dovrà indicare ai debitori (utenti-morosi) le modalità di pagamento da effettuarsi in ogni caso su conti correnti bancari o postali dedicati intestati a SEAB. SEAB procederà a liquidare all'appaltatore le quote di sua spettanza incassate sui conti correnti di SEAB.

Solo in caso di mancato recupero delle spese postali e/o delle spese di rintraccio da parte dell'utente e in caso di irreperibilità o inesigibilità, l'Appaltatore ha diritto di ricevere le spese postali e di rintraccio a carico di SEAB.

In tal caso, SEAB pagherà le spese di spedizione e amministrative di rintraccio (di cui Art. 1, comma 7, 6) delle procedure "non andate a buon fine" (*intendendo per tali le pratiche relative alle utenze il cui importo insoluto è inesigibile o non recuperabile totalmente o parzialmente in via stragiudiziale, o l'utente irreperibile*), solo previa presentazione della documentazione probatoria di spedizione e di rintraccio, compresa l'eventuale accertamento di irreperibilità.

Ai fini del pagamento, l'Appaltatore dovrà entro i primi 10 (dieci) giorni successivi al mese di riferimento presentare al DEC il *report* mensile delle attività svolte, nonché la rendicontazione dei pagamenti incassati su conti di SEAB a fronte dell'attività svolta e la relativa fattura proforma, relativamente sia al corrispettivo addebitato all'utente e dallo stesso versato sui conti di SEAB, sia alle eventuali spese postali e di rintraccio a carico di SEAB, con relativa documentazione giustificativa. Il DEC effettuerà le dovute verifiche sulla documentazione trasmessa ed entro il termine dei successivi 15 (quindici) giorni, procede ad autorizzare all'appaltatore l'emissione della relativa fattura elettronica.

La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da SEAB a 30 (trenta) giorni DF FM.

Le fatture inerenti al presente contratto saranno intestate a SEAB e dovranno indicare il codice CIG dell'appalto.

Le fatture che verranno emesse dall'Operatore economico redatte secondo le norme fiscali in vigore ed in regime di Split Payment e dovranno recare la dicitura "*Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment*". Le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate e l'operatore economico dovrà attivarsi per la loro rettifica. La fattura dovrà evidenziare l'aliquota e l'ammontare dell'IVA dovuta la quale però non sarà liquidata all'appaltatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all'erario da parte di SEAB.

Per la fatturazione si precisa che, avendo la Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), introdotto l'obbligo di emissione e trasmissione delle fatture tra tutti gli operatori nazionali in modalità solo elettronica, il Codice Destinatario Univoco per SEAB è il seguente **KRRH6B9** (da indicare nel campo "<Codice Destinatario>" del tracciato XML delle fatture elettroniche).

Tali informazioni, oltre ad essere necessarie, tra l'altro, per assolvere agli obblighi di tracciabilità finanziaria (Legge 13.08.2010, n. 136), occorrono altresì per poter accertare la regolarità della fattura ed espletare le procedure di liquidazione della stessa. La mancanza di quanto sopra determina l'impossibilità di ricevere la fattura e di procedere al suo pagamento. L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari.

Ai sensi dell'art. 30 c. 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e ss.mm.ii, SEAB per singoli pagamenti è tenuta ad effettuare presso Agenzia delle Entrate e della Riscossione la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo, resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto.

SEAB si impegna a fornire all'Appaltatore sollecita nota dell'eventuale blocco dei pagamenti imposti dall'Agenzia delle Entrate e delle Riscossioni.

SEAB, prima di effettuare ogni pagamento, è tenuta ad attuare controlli con gli Enti preposti ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore e di conseguenza potrà procedere al pagamento stesso solo a fronte di un DURC in corso di validità.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 13.08.2010, n. 136, l'Appaltatore si obbliga a comunicare a SEAB, al momento della stipula del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della citata L. n. 136/2010, l'Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 10 – REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 29 del DL 4 del 17/01/2022, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, e ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente all'anno precedente. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate dall'ISTAT risultano superiori al dieci per cento rispetto al prezzo di riferimento. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Pertanto, in caso di incremento dell'indice ISTAT, l'Aggiudicatario avrà facoltà di richiedere, senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi, qualora l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), registrato alla data di inizio dell'annualità, sia variato rispetto all'anno precedente in misura superiore al 10%. In tal caso, la richiesta dovrà essere accompagnata da documentazione atta a giustificare l'aumento dei prezzi subito dall'appaltatore e deve pervenire a mezzo PEC entro i 30 giorni successivi all'inizio di ciascuna annualità di servizio successiva alla prima, a pena di decadenza.

La revisione dei prezzi, regolata dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 29 del DL 4/2022, avverrà sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento. I prezzi verranno aggiornati in conformità alle variazioni dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), prendendo come riferimento la media delle variazioni percentuali dell'anno precedente, nella misura massima della variazione ISTAT eccedente il 10%.

L'adeguamento dei prezzi avrà effetto dal primo mese dell'annualità di servizio per cui viene richiesta la revisione e si intenderà invariabile per l'intero anno di riferimento.

In mancanza di presentazione della richiesta documentata di adeguamento, entro i termini sopra indicati, verrà confermato l'ultimo prezzo fissato.

In relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi, non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del Codice Civile, la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

ART. 11- PERSONALE

L'Appaltatore è obbligato ad attenersi scrupolosamente a tutte le norme legislative e ai C.C.N.L. di settore, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico del personale e sia per quanto concerne il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, la sicurezza sul lavoro, la medicina del lavoro, la prevenzione degli infortuni, ecc.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se lo stesso non abbia aderito alle associazioni di categoria o se i lavoratori dipendenti non abbiano aderito alle associazioni sindacali o abbiano receduto da esse.

L'Appaltatore medesimo solleva inoltre, espressamente, e rende indenne SEAB spa ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta, avanzate a qualsiasi titolo dal personale d'impresa o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli eventuali infortuni sul lavoro o comunque connessi con l'esercizio dei servizi di cui al presente Capitolato.

Il personale dipenderà ad ogni effetto direttamente dall'Appaltatore, intendendosi con ciò, SEAB spa del tutto estraneo al rapporto di lavoro instaurato anche dopo la cessazione dello stesso e per qualsivoglia causa.

SEAB, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ordinare, per giusta causa o giustificato motivo, l'allontanamento dal servizio del personale responsabile di comportamenti negligenti e/o di violazioni alle norme di sicurezza e/o di insubordinazioni o gravi mancanze, nonché di comportamenti scorretti con gli utenti del servizio o con il pubblico e/o di altre condotte non conformi alle norme contrattuali e/o di legge.

L'Affidatario dovrà fornire a SEAB, entro il primo mese dell'affidamento, l'elenco completo del personale operativo, tecnico ed amministrativo impiegato nella gestione dei servizi di cui al presente Capitolato e tenerlo trimestralmente aggiornato, con comunicazione scritta da inviarsi all'indirizzo PEC di SEAB.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016.

In particolare, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice etico di SEAB, per quanto compatibili, di cui, con la firma del contratto, l'appaltatore dichiara di avere piena conoscenza. Il rispetto degli obblighi in essi contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile

ART. 12 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di Impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del Codice civile, a

condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione. Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, nonché la prevalente esecuzione del contratto, essendo un contratto ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto, nel rispetto delle norme stabilite dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Il subappalto è in ogni caso consentito soltanto ove previamente indicato in fase di partecipazione e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.lgs. 50/16. In tal caso, la domanda di autorizzazione del subappalto deve pervenire almeno 20 giorni prima la data stimata per l'inizio delle relative prestazioni, completa di quanto segue:

- copia conforme del contratto di subappalto, con l'indicazione puntuale sotto il profilo prestazionale ed economico delle prestazioni affidate in subappalto, a pena di irricevibilità dell'istanza
- idonea autocertificazione dell'impresa subappaltatrice circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e 83 del D.lgs. 50/16, della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e delle licenze e/o autorizzazioni eventualmente prescritte dalla Legge per l'esercizio dell'attività oggetto di subappalto.
- dichiarazione dell'appaltatore circa l'esistenza di eventuali situazioni di controllo con il subappaltatore
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. da parte dell'impresa subappaltatrice
- PASSOE del subappaltatore, per effettuazione delle verifiche di legge mediante FVOE

SEAB autorizza il subappalto laddove:

- l'istanza di autorizzazione sia completa di tutto quanto sopra indicato
- il contratto di subappalto contenga una indicazione puntuale sotto il profilo prestazionale ed economico delle prestazioni affidate in subappalto, riporti il CIG del contratto d'appalto e gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
- il contratto di subappalto preveda i costi per la manodopera senza alcun ribasso
- sia stato verificato il possesso in capo al subappaltatore dei requisiti di cui all'art. 80 e 83 del D.lgs. 50/16 per l'espletamento delle prestazioni affidate in subappalto, tramite FVOE

SEAB rilascia l'autorizzazione al subappalto entro il termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'istanza, salva interruzione dei termini e salvo proroga nei casi in cui l'istruttoria lo richieda. Qualora il subappalto sia di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto, i termini di rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.

In caso di modifica dell'importo del subappalto, anche per incremento del servizio subappaltato e del relativo corrispettivo, l'Appaltatore è tenuto a richiedere l'autorizzazione integrativa.

Non configurano attività affidate in subappalto a terzi i subcontratti inerenti servizi prestati a favore dell'Appaltatore e non direttamente di SEAB. IN tal caso, l'appaltatore comunica a SEAB, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidati. Sono, altresì, comunicate a SEAB eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 20 del DM 49/2018, con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il DEC svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati a SEAB ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgono effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, a comunicare eventuali inadempienze al RUP, che invia le relative contestazioni all'appaltatore

ART. 13 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In nessun caso l'aggiudicatario può sospendere il servizio con propria decisione unilaterale. La sospensione unilaterale del servizio da parte della Ditta aggiudicataria costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Sono a carico della stessa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione, ivi compreso il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.

Qualora la sospensione totale del servizio durasse per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva del contratto, o comunque quando superi i sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se SEAB si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna del servizio insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni del servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte da SEAB per cause diverse da quelle di cui sopra, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel DM 49/2018.

ART. 14 –CONTROLLI IN FASE ESECUTIVA

SEAB individua per tutta la durata del contratto un responsabile unico del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

Ai sensi dell'art. 31 e 101 c. 1 del D.lgs. 50/2016, il RUP espleta le seguenti funzioni, durante tutta la fase esecutiva, fino all'avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità finale:

- a) cura, durante l'esecuzione del contratto, la direzione e il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi.

- b) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure di competenza di SEAB connesse all'esecuzione del contratto;
- c) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi a SEAB;
- d) sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;
- e) fornisce a SEAB i dati e le informazioni relativi a tutta la fase esecutiva dell'intervento, compresa la successiva fase di verifica della conformità, alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza
- f) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali da parte dell'appaltatore

Nell'espletamento delle funzioni sopra indicate, il RUP è coadiuvato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) della stazione appaltante.

Ai sensi del DM 49/2018, il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nel presente capitolato e negli altri documenti contrattuali, nonché nel rispetto delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

- a) Le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:
- b) il rispetto delle tempistiche e delle modalità di esecuzione del servizio;
- c) l'adeguatezza delle attrezzature utilizzate, anche informatiche
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

Gli esiti dei controlli effettuati dal DEC risultano da appositi processi verbali.

Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

Ai sensi dell'art. 31 e 102 c. 1 del D.lgs. 50/2016, il RUP e il DEC, al fine di assolvere alle funzioni sopraindicate, oltre agli altri compiti loro espressamente attribuiti dal presente capitolato e dalla legge, effettuano il controllo sull'esecuzione del contratto, anche mediante visite ispettive e sopralluoghi ispettivi a sorpresa, senza preavviso, in tutti i luoghi ove si svolge il servizio, con ogni più ampio potere ispettivo e di controllo di attrezzature utilizzati dall'appaltatore, dai subappaltatori o cottimisti o altro personale a qualsiasi titolo coinvolto nell'esecuzione del servizio. Il RUP, anche con l'ausilio del DEC, ha inoltre ogni più ampio potere di richiesta documentale e di esibizione certificativa connessa all'esecuzione del servizio, nei confronti dell'appaltatore, del subappaltatore, del cottimista e di ogni altro soggetto a qualsiasi titolo coinvolto nell'esecuzione del servizio.

L'appaltatore, i subappaltatori o cottimisti o altro personale a qualsiasi titolo coinvolto nell'esecuzione del servizio hanno l'onere di consentire in ogni momento, anche senza preavviso, al RUP, al DEC e ai loro collaboratori o incaricati l'accesso agli ambienti di esecuzione del servizio, nonché le ispezioni relative, collaborando attivamente con il RUP e con il direttore dell'esecuzione del contratto e con i loro collaboratori, fornendo ogni documento o certificato richiesto.

In caso di rilievi facenti seguito all'attività di controllo, il direttore dell'esecuzione del contratto farà pervenire all'Appaltatore, per iscritto tramite posta elettronica certificata (PEC), osservazioni sulle irregolarità riscontrate nell'esecuzione del servizio. Se entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione del DEC, l'Appaltatore non fornisce alcuna giustificabile controdeduzione al RUP e/o non pongesse rimedio alle violazioni riscontrate, il RUP propone a SEAB, senza ulteriore avviso, di applicare le penalità previste dal presente capitolato, oppure di procedere, qualora ne ricorrano gli estremi, alla risoluzione del contratto, secondo i tempi e i modi indicati nel presente capitolato.

Art. 15 – PENALI

L'Appaltatore è responsabile del buon andamento del servizio e di cui al presente bando ed è obbligato a svolgere con efficienza e puntualità.

L'Appaltatore in caso di inadempienza e/o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà tenuto al pagamento di penali pecuniarie.

Le penalità di seguito indicate saranno autonomamente portate in compensazione in danno dell'Appaltatore con i crediti contrattuali da questi maturati e, ove il credito fosse insufficiente, saranno incassate con incameramento della cauzione definitiva per la parte residua. In tale ultimo caso, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di 10 (dieci) giorni da quello dell'incameramento, a pena di decadenza dal contratto e della perdita dell'intera cauzione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione della penale verranno contestati per iscritto dal DEC all'appaltatore.

L'Appaltatore potrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni al RUP nel termine tassativo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accolte a motivato giudizio del RUP ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, il RUP potrà applicare la relativa penale. In ogni caso il RUP valuta le eventuali controdeduzioni dell'appaltatore ai fini dell'applicazione delle penali.

Le penali contrattuali, fermo restando il risarcimento di ogni eventuale maggior danno, sono così stabilite:

- in caso di mancato avviamento del servizio di recupero crediti entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'affidamento (FASE 1) – recupero stragiudiziale, sarà applicata una penale di 200,00 euro per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, per ciascuna posizione oggetto di affidamento.
- in caso di ritardata trasmissione dei report quindicinali sull'andamento delle lavorazioni per singolo contratto sarà applicata una penale di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo a decorrere dal quinto giorno di ritardo;
- in caso di ritardata trasmissione dei report quindicinali statistici sull'andamento delle lavorazioni per percentuale di posizioni lavorate sarà applicata una penale di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo a decorrere dal quinto giorno di ritardo;
- in caso di accertamento della chiusura dell'ufficio di *front office* al pubblico negli orari di apertura delle stesse, non previamente comunicata a SEAB: per ogni accertamento € 100,00.

Qualora si verifichi un inadempimento degli obblighi previsti, ulteriore a quelli sopra indicati ovvero un'omissione dell'attività di cui al presente capitolato, è facoltà di SEAB applicare penali da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 200,00 Euro a seconda della gravità e ripetizione della violazione.

L'applicazione della penale non preclude a SEAB la possibilità di mettere in atto altre formule di tutela.

Qualora l'importo delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, SEAB si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

ART. 16 – RISOLUZIONE

Fatto salvo ogni altro caso previsto dalla legge, SEAB potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di concessione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;
- b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dei requisiti di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- c) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

In ogni altro caso e quando il RUP accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, formula la contestazione degli addebiti nei suoi confronti, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, SEAB su proposta del responsabile del procedimento dichiarerà risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, SEAB risolverà il contratto, fermo restando il pagamento delle penali ed il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di cui ai commi precedenti, in sede di liquidazione finale dei servizi di cui al risolto contratto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore sarà determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi di cui si tratta, ove SEAB non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.

Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile nei seguenti casi:

- a) fallimento dell'Appaltatore;
- b) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- c) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, SEAB potrà recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo degli aggi relativi ai servizi affidati e non ancora eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali SEAB prenderà in consegna il servizio.

ART 17 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Al termine dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore è tenuto a comunicare al D.EC. la data di effettivo termine del servizio, predisponendo alla data di fine contratto la reportistica finale conclusiva del servizio, come richiesta nel presente capitolato.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, al termine previsto per l'esecuzione del servizio, ricevuta la comunicazione di cui sopra, effettua entro cinque giorni il necessario accertamento in relazione allo stato di avanzamento del servizio della completezza della reportistica inviata, rilasciandone attestazione all'impresa quale attestazione di conclusione del servizio.

La verifica di conformità ha lo scopo di accertare la regolare esecuzione del servizio e il rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle leggi di settore ed alle disposizioni del codice dei contratti. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

Trattandosi di prestazione periodica e continuativa, la cui regolarità non è verificabile ex post, ma in corso di esecuzione, SEAB si riserva la facoltà di nominare il soggetto che effettuerà la verifica di conformità anche in corso di esecuzione del contratto. In ogni caso, il soggetto incaricato di effettuare la verifica di conformità verrà nominato entro il termine di scadenza del contratto.

SEAB nomina con atto espresso il soggetto persona fisica incaricato di effettuare la verifica di conformità o, a propria discrezione, una commissione composta da tre membri, incaricata di effettuare la verifica di conformità. Non possono essere affidati incarichi di verifica di conformità:

- a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e a quelli in quiescenza nella regione Piemonte;
- b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio nella regione Piemonte, ovvero in trattamento di quiescenza che hanno prestato servizio in regione Piemonte;
- c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto;
- e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

Il RUP consegna al soggetto incaricato della verifica di conformità all'atto di conferimento dell'incarico o al momento dell'insorgenza delle relative fattispecie, qualora successiva, tutta la documentazione inerente all'esecuzione del contratto e precisamente:

- la decreto di aggiudicazione
- il contratto d'appalto, con tutti i relativi allegati, compresa la cauzione definitiva e le polizze assicurative prestate dall'appaltatore
- la nomina del RUP, del DEC
- la contabilità del servizio, completa di tutti i pagamenti effettuati e delle ritenute dello 0,5% operate a valere su tutte le rate d'acconto, ai fini dello svincolo in sede di liquidazione finale
- gli atti approvativi di tutte le modifiche o varianti intervenute nel corso della durata del servizio, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016
- gli atti approvativi dei contratti di subappalto, con relativi documenti di istruttoria e ogni documentazione relativa all'avalimento, ove presente
- tutta la reportistica inviata periodicamente dall'appaltatore
- atti relativi alle penali applicate, alle riserve, contestazioni, accordi bonari o transazioni eventualmente intervenuti

- verbali di avvio del servizio, di sospensione, di ripresa, di conclusione del servizio e ogni altro verbale accertativo relativo all'esecuzione del contratto
- atti di approvazione di proroghe o rinnovi del contratto
- certificazioni acquisite e l'esito di ogni prova o verifica effettuata durante l'esecuzione del contratto
- ogni altro atto inerente all'esecuzione del contratto rilevante ai fini della verifica di conformità

La verifica di conformità deve concludersi non oltre sei mesi dall'ultimazione del servizio. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine dei sei mesi e delle relative cause, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del procedimento, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il responsabile del procedimento assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti ed i riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari, tra cui ispezioni, controlli documentali e di fatto, con ogni più ampio potere di richiedere documentazione e certificazione all'appaltatore. Il verificatore redige verbali periodici della propria attività di verifica, alla presenza del RUP, del DEC e dell'Appaltatore e di ogni altro soggetto che ritenga utile convocare, con periodicità almeno semestrale, se nominato in corso d'opera.

Il RUP, il DEC e l'Appaltatore collaborano attivamente con il verificatore per il corretto svolgimento delle attività di verifica di conformità.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità tramette il certificato di verifica di conformità a SEAB in tempo utile affinché lo stesso possa essere approvato entro il termine di sei mesi dall'ultimazione del contratto, ai sensi dell'art. 102 c. 3 e 7 del D.Lgs. 50/2016. Il soggetto incaricato della verifica di conformità, in caso di riserve non ancora risolte, si esprime in via definitiva nel certificato di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica di conformità del servizio si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, all'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura a saldo da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità, previo rilascio della polizza fideiussoria sulla rata di saldo, prevista dall'art. 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

PARTE SECONDA – NORME TECNICHE

ART.18 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO di RECUPERO CREDITI

SEAB trasmetterà all'Appaltatore, tutte le pratiche raggruppate in blocchi diversi opportunamente suddivisi per tipologia di utenze e Comune di competenza, in files (*formato Excel*) e, successivamente (*di norma ogni*

trimestre), ulteriori files delle nuove posizioni che risulteranno insolute. Ogni blocco trasmesso sarà identificato con un codice di 5 (*cinque*) cifre.

Il file comprenderà i seguenti dati:

- id - identificativo contratto;
- nome e cognome o Ragione sociale dell'intestazione contrattuale (utenza domestica o non domestica);
- codice fiscale e/o P.IVA dell'intestazione contrattuale;
- luogo e data di nascita;
- indirizzo di fornitura;
- eventuale indirizzo di recapito/domicilio;
- data di attivazione della fornitura;
- data di cessazione della fornitura (se contratto chiuso);
- totale importo insoluto (solo capitale);
- numero di fattura/e, importo, data/e di emissione e data/e di scadenza oltre corrisposizioni eventualmente rilevate per singola fattura emessa;
- ogni altro dato utile allo scopo di cui SEAB è in possesso (es. numero di telefono, e-mail, PEC).

Per ogni affidamento sarà stipulato un “verbale di consegna”, datato e controfirmato da entrambe le parti.

L'Appaltatore dovrà gestire ogni rapporto con il cliente finale, compreso il traffico telefonico in entrata generato dall'attività di sollecito; durante la fase di gestione delle pratiche l'Appaltatore sarà l'unica interfaccia con l'utente/debitore.

FASE 1)

PRESA IN GESTIONE DEL CREDITO, RICERCA ANAGRAFICA E RECUPERO DELLE INFORMAZIONI MANCANTI

SEAB provvederà a consegnare l'elenco delle anagrafiche di tutti i creditori ad inizio contratto e periodicamente secondo le modalità previste dal presente contratto. L'Appaltatore effettuerà una analisi della posizione dell'utente e reperirà gli indirizzi anagrafici aggiornati (residenza e/o domicilio) solo nel caso di mancata consegna del sollecito per irreperibilità o altre motivazioni eventuali. Ulteriori ed eventuali dati reperiti dall'Appaltatore non in possesso di SEAB, quali numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, nuove P.IVA/C.F. dovranno essere comunicati tempestivamente a SEAB, rispettando format e sequenza dei flussi trasmessi.

FASE 2)

RECUPERO STRAGIUDIZIALE

Il termine per la gestione della fase stragiudiziale è di 180 (centottanta) giorni dalla data di affidamento di ciascuna pratica. La consegna delle pratiche avverrà in blocchi separati per tipologia di utenza e Comune di riferimento. Per l'affidamento farà fede la data del verbale di consegna di ogni blocco di pratiche ben identificato con un codice di 5 (*cinque*) cifre.

FASE 2.1) DIFFIDA AD ADEMPIERE - MESSA IN MORA A MEZZO RACCOMANDATA A.R. E/O PEC

L'Appaltatore non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione dei dati dovrà procedere all'attività di solleciti telefonici e/o mail per le utenze con un insoluto inferiore o uguale ad € 40,00.

L'Appaltatore non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione dei dati dovrà procedere all'invio della diffida/messa in mora con raccomandata A/R o, in ogni caso quando possibile, tramite PEC per tutte le utenze con insoluto maggiore di € 40,00.

La diffida dovrà contenere:

- informativa relativa all'incarico ricevuto;
- identificazione del COMUNE di competenza della tariffa: SEAB Biella – SEAB Cossato – SEAB Gaglianico - SEAB Vigliano;
- id identificativo contratto;
- nome e cognome o Ragione sociale dell'intestazione contrattuale (utenza domestica o non domestica);
- codice fiscale e/o P.IVA dell'intestazione contrattuale;
- luogo e data di nascita;
- indirizzo di fornitura;
- data di cessazione della fornitura (*se contratto chiuso*);
- numero di fattura/e, nota/e di credito, importo, data/e di emissione e data/e di scadenza oltre eventuali corresponsioni per emissione;
- interessi di mora nella misura legale;
- spese di recupero nella misura dell'aggio risultante in sede di aggiudicazione da computarsi sull'importo capitale maggiorato degli interessi;
- spese vive per trasmissione diffida ad adempiere;
- coordinate Bancarie del conto dedicato intestato a SEAB sul quale effettuare il pagamento con specifica e diversa indicazione se c/c per SEAB Biella – SEAB Cossato – SEAB Gaglianico e SEAB Vigliano Biellese;
- indicazione del termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi entro il quale effettuare il pagamento, avvertendo che in mancanza SEAB si riserverà di procedere al recupero giudiziale del credito;
- indicazione (ben evidenti) dei riferimenti telefonici nonché e-mail dedicati per le comunicazioni degli utenti debitori, oltre indicazioni dell'ufficio dell'Appaltatore in Biella a cui rivolgersi con indicazioni di giorni ed orario di apertura al pubblico.

La raccomandata A/R o la PEC o mail dovrà contenere tutti i riferimenti e le informazioni relative alla natura del debito. Il testo-standard della diffida sarà preventivamente concordato tra SEAB e l'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà fornire all'utente-debitore tutte le informazioni richieste anche interagendo, se necessario, con gli uffici di SEAB.

L'Appaltatore sarà l'unico referente nei confronti dell'utente-debitore e dovrà dotarsi di una struttura organizzativa, attraverso una sede operativa in Biella con numero di telefono ed indirizzo e-mail e PEC dedicati, con un numero di linee adeguato al carico di lavoro (almeno 3), espressamente dedicati allo svolgimento del servizio oggetto di appalto.

L'Appaltatore potrà concordare un pagamento rateale delle somme dovute con l'utente-debitore entro i termini di cui all'art. 20 del presente Capitolato.

Qualora il debitore sia irreperibile, l'Appaltatore dovrà effettuare tutte le attività di rintraccio necessarie, compiendo attività di bonifica di dati anagrafici incompleti ed errati e procedendo, una volta bonificati i dati ed ottenuti gli indirizzi corretti, ad una ulteriore messa in mora.

Tramite predisposizione di accesso alla piattaforma web in favore di SEAB, aggiornata ogni 24 (ventiquattro) ore, l'Appaltatore dovrà consentire la disponibilità di consultazione ed estrazione del report (*in formato Excel*) delle riscossioni effettuate, suddiviso per data e lotto di affidamento, con indicazione del plico affidato, contratto dell'utente (id) denominazione, codice anagrafico, numero/anno di fattura, importo affidato e importo riscosso.

A semplice richiesta di SEAB, in qualsiasi momento, l'Appaltatore dovrà fornire entro 3 (tre) giorni lavorativi anche report statistici da cui si evincano le attività svolte e le performance raggiunte.

Di tutte le diffide inviate dovrà essere resa accessibile telematicamente e di comoda consultazione la lista delle spedizioni timbrata dall'ufficio postale e/o la lista delle ricevute di accettazione e consegna delle relative PEC.

FASE 2.2) ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALL'INVIO DELLA DIFFIDA AD ADEMPIERE/MESSA IN MORA

L'Appaltatore a intervenuta conferma di ricevimento del sollecito di pagamento da parte dell'utente-debitore potrà contattare telefonicamente o mediante posta elettronica lo stesso per ogni ulteriore sollecito.

SEAB comunicherà all'appaltatore, ad avvenuta individuazione di un soggetto terzo per il recupero giudiziale dei crediti, la data dalla quale l'appaltatore è tenuto, in caso di diffida regolarmente recapitata o restituita al mittente per compiuta giacenza, a trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre 3 (tre) giorni lavorativi, la relativa documentazione a tale soggetto terzo e a SEAB per conoscenza, oltre a consentire agli stessi l'accesso diretto alla piattaforma web dell'Appaltatore.

In caso di diffida non recapitata l'Appaltatore effettuerà una verifica e un successivo adeguamento anagrafico e:

- in caso di risultato positivo invierà una ulteriore diffida;
- in caso di risultato negativo effettuerà attività per reperire informazioni commerciali, rintraccio di eventuali proprietà, rintraccio eredi e/o qualsiasi altra attività ritenuta utile per inviare una seconda diffida.

VALUTAZIONE CREDITIZIA DELLE PRATICHE AFFIDATE

Decorso infruttuosamente il termine di 180 (*centottanta*) giorni della fase stragiudiziale, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione di SEAB e del soggetto da questa incaricato per il recupero giudiziale tutte le informazioni raccolte nel corso dell'attività svolta ed una analisi puntuale delle pratiche inevase che dovrà contenere:

- le motivazioni del mancato recupero (es. irreperibilità del debitore);
- tutta la documentazione del fascicolo, a fini delle valutazioni circa l'opportunità o meno di avviare la fase giudiziale, la cui esecuzione è comunque esclusa dall'appalto.

Tutte le pratiche con esito negativo, (*non andate a buon fine*) dovranno essere restituite ben identificando la causa supportata da documentazione a SEAB e al soggetto incaricato per il recupero giudiziale, accompagnate da una relazione d'esito sulle cause dell'insuccesso.

Gli elenchi degli insoluti trasmessi a SEAB devono essere differenziati fra utenze domestiche e non domestiche e devono essere trasmessi distintamente per i diversi Comuni di competenza (Biella – Cossato – Gaglianico – Vigliano Biellese).

Tali rendicontazioni dovranno essere disponibili mediante accesso diretto a SEAB alla piattaforma web dell'Appaltatore - entro 10 (dieci) giorni dal termine ultimo sopra indicato per la fase stragiudiziale e 180 (centottanta) giorni dall'affidamento delle pratiche; quanto al soggetto incaricato da SEAB per il recupero giudiziale, è facoltà dell'Appaltatore l'invio di tutta la documentazione a mezzo strumenti informatici, in alternativa alla condivisione su piattaforma con accesso diretto.

Le suddette relazioni, con le stesse modalità di cui sopra, dovranno essere rese disponibili unitamente alla copia della raccomandata spedita con relativo avviso di ricevimento, oppure con scansione della busta della raccomandata ove restituita per compiuta giacenza.

In caso di invio a mezzo PEC dovrà essere resa disponibile la relativa ricevuta di consegna (o di mancata consegna) della PEC trasmessa.

Dovrà inoltre allegarsi e rendersi consultabile, con le stesse modalità di cui sopra, qualsiasi altro documento (visure, certificati, ecc.) atto a dimostrare che sia stata svolta ogni attività necessaria al recupero del credito e/o per il rintraccio del debitore.

I files dovranno essere tutti in formato pdf. Copie della diffida, della relativa notifica e dell'eventuale corrispondenza dovranno essere ben separate e singolarmente identificate per singola utenza pertanto nominate con il codice identificativo del contratto (id) ed intestazione dell'utenza.

In tale fase l'Appaltatore dovrà fornire a SEAB e al soggetto da questa incaricato per il recupero giudiziale tutte le notizie acquisite e strumentali alla valutazione della solvibilità del debitore demandata al soggetto incaricato del recupero giudiziale, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, (la chiusura dei locali dell'impresa, chiusura dell'impresa, l'irreperibilità del debitore, ecc. ...).

FASE 3) REPORTISTICA

L'Appaltatore sarà tenuto a rendere disponibile a SEAB, mediante il già sopra riferito accesso alla propria piattaforma web aggiornata ogni 24 (ventiquattro) ore, la verifica dello stato di avanzamento delle pratiche di recupero crediti.

L'Appaltatore, al termine di lavorazione delle pratiche, dovrà rendere disponibili, mediante accesso diretto di SEAB alla piattaforma web dell'Appaltatore, per ogni singola utenza affidata, dettagliate informazioni dalle quali desumere anche i motivi di inesigibilità del credito, nei termini di cui all'ultimo paragrafo della sezione 2.2.

Tali informazioni, fruibili con le stesse modalità *ut supra* specificate, comprenderanno anche tutta la documentazione relativa alla pratica (*diffide, accertamenti anagrafici, ecc. ...*).

ART. 19 – ATTIVAZIONE PIATTAFORMA WEB

L'Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione di SEAB, a proprie esclusive spese ed oneri, una piattaforma *web* aggiornata in tempo reale e comunque ogni 24 (ventiquattro) ore sullo stato delle pratiche e su ogni notizia utile a verificare le azioni intraprese e/o ancora da intraprendere.

Al termine del periodo contrattuale e senza costi aggiuntivi, i dati elaborati dovranno essere ceduti/trasferiti a SEAB con indicazione del *software* per il loro utilizzo.

Art. 20 – MODALITÀ DI INCASSO DAGLI UTENTI/DEBITORI

L'Appaltatore dovrà garantire e vigilare affinché il personale dedicato nell'espletamento del servizio non utilizzi modalità deontologicamente scorrette, vessatorie o minacciose nei confronti dei debitori.

L'Appaltatore potrà concedere rateizzazioni all'utente da 2 a 12 rate mensili in proporzione agli importi da riscuotere, così articolati:

- importi fino ad € 200,00: massimo 2 rate;
- importi tra € 200,00 ed € 500,00: massimo 5 rate;
- importi tra € 500,00 ed € 1.600,00: massimo 8 rate;
- importi oltre € 1.600,00: massimo 12 rate.

Eventuali eccezioni e/o diverse articolazioni delle rateizzazioni dovranno essere preventivamente autorizzate da SEAB.

Saranno considerati riscossi dall'Appaltatore e quindi approvvigionabili tutti i pagamenti percepiti da SEAB a partire dal settimo giorno dalla data di affidamento e fino al trentesimo giorno successivo alla fine del mandato.



Firmato digitalmente da:

RAVAZZI RICCARDO MARIA

Firmato il 04/04/2023 16:51

Seriale Certificato: 1547674

Valido dal 15/06/2022 al 15/06/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA